



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (art. 100 D.P.R. n. 616/77 ed art. 14 L.r. 37/06) approvato con D.C.P. N. 8 dell'8/02/2021.**

### **Articolo 1**

L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti demaniali esclusivi di pesca (di seguito "DDE") gestite direttamente dalla Provincia è disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale nonché dal presente Regolamento.

I seguenti tratti di corsi d'acqua sono oggetto di DDE gestiti direttamente dalla Provincia:

**Fiume Stura.** *Da 500 m a monte del ponte strada Bra-Cherasco sino alla confluenza con il F. Tanaro.* - (acqua classificata Secondaria Ciprinicola)

**Fiume Stura.** *Dal Confine del Comune di Centallo a valle fino al traliccio dell'alta tensione in Comune di S. Albano* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Fiume Tanaro.** *Dalla linea divisoria tra i Comuni di Novello e Narzole a valle sino alla confluenza del F. Stura nel Tanaro* - (acqua classificata Secondaria Ciprinicola)

**Fiume Tanaro.** *Dallo sbocco del T. Corsaglia a valle fino al confine comunale Bastia Mondovì, Cigliè e Niella Tanaro* - (acqua classificata Secondaria Ciprinicola)

**Fiume Tanaro.** *Dal Ponte SS 28 nel concentrico di Ceva a valle nei comuni di Ceva e Lesegno* - (acqua classificata Secondaria Ciprinicola)

**Fiume Tanaro.** *Dalla chiusa della Bealera del Mussotto alla confluenza del torrente Seno d'Elvio nel Tanaro* - (acqua classificata Principale Ciprinicola)

**Fiume Tanaro.** *Dal confine comunale con Nucetto a valle sino al ponte SS 28 nel concentrico di Ceva* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Fiume Tanaro.** *Dalla confluenza dello Stura nel Tanaro alla chiusa della bealera Mussotto* - (acqua classificata Principale Ciprinicola)

**T. Varaita.** *Dal lago Blu a valle sino alla frazione Chianale* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**T. Varaita.** *Dalla diga di Sampeyre a valle sino al ponte di Rore, inizio della zona "No kill" sottostante* (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**T. Varaita.** *Dal ponte sulla S.P.8 della Valle Varaita a Frassino, a valle sino al ponte di Valcurta (bivio per Valmala sulla s.p. della V. Varaita)* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Laghi Bleu Nero e Bes.** *Tratto in Comune di Pontechianale, Laghi Blu, Nero e Bes* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Torrente Bovina.** *Tratto scorrente nel Comune di Ceva* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Torrente Branzola.** *Tratto scorrente nel Comune di Mondovì* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Torrente Corsaglia.** *Tratto scorrente nel Comune di Lesegno* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Torrente Ellero.** *Dalla confluenza del T. Lursia sino alla ex diga Borgato nel Comune di Mondovì* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Torrente Mongia.** *Tratto scorrente nel Comune di Lesegno* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Torrente Pesio.** *Dal ponte ferrovia Cuneo-Mondovì al ponte strada Fraz. Crava (Morozzo) - Rocca de' Baldi* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Torrente Pogliola.** *Dallo sbocco del canale di scarico di Molino Pogliola a valle fino alla confluenza con il Pesio* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Rio Grosso.** *Tratto scorrente nel Comune di Peveragno* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

**Rio Pajetta.** *Tratto scorrente nel Comune di Peveragno* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

### **Articolo 2**

Per poter esercitare la pesca nelle acque di cui sopra, il pescatore, oltre ad essere munito di regolare licenza di pesca o del permesso temporaneo giornaliero, deve dimostrare di aver provveduto al versamento per l'anno in corso a favore della Provincia di Cuneo, di uno dei seguenti tributi:

- Euro 12,00 (causale: "Acque a gestione diretta provinciale - Anno \_\_\_\_"), per la pesca in tutti i tratti soggetti a diritti demaniali esclusivi di pesca ad eccezione dei tratti "a Regolamentazione speciale" di cui all'Articolo 4;

- Euro 15,00 (causale: "Acque a gestione diretta provinciale - Anno \_\_\_\_"), per la pesca in tutti i tratti soggetti a diritti demaniali esclusivi di pesca compresi i tratti a "Regolamentazione Speciale" di cui all'Articolo 4, qualora istituiti.

Le modalità di pagamento a favore dell'Ente sono pubblicate sul portale provinciale [www.provincia.cuneo.gov.it](http://www.provincia.cuneo.gov.it)

Tutti i versamenti hanno validità per l'anno solare nel quale sono stati effettuati e scadono il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 3**

Nel bilancio provinciale saranno previsti i necessari stanziamenti per una corretta gestione ed un efficace ripopolamento delle acque DDE gestite direttamente dalla Provincia.

### **Articolo 4**

Nelle acque DDE, con deliberazione del Consiglio Provinciale potranno essere istituite zone di ripopolamento e zone di frega, con conseguente divieto di pesca.

Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico e fatte salve le disposizioni di legge, il Consiglio Provinciale potrà vietare totalmente o parzialmente la pesca o regolamentarla in altre forme, in relazione a determinate specie e/o tratti (tratti a "Regolamentazione speciale").

### **Articolo 5**

In tutte le acque DDE in gestione diretta, non soggette a regolamentazione speciale (cfr. Articoli 4 e 6), oltre a quanto già previsto dalla normativa regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- nei corsi d'acqua, ricompresi nelle acque Principali e Secondarie Ciprinicole, la pesca è consentita tutto l'anno.
- nei corsi d'acqua, ricompresi nelle acque Secondarie Salmonicole di particolare pregio, la pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre salvo provvedimenti speciali di tutela della fauna ittica.
- la pesca nei laghi montani situati nel comune di Pontechianale è consentita tutti i giorni dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre, semprechè questi non risultino coperti per la maggior parte di ghiaccio, caso in cui la pesca è comunque vietata.
- in tutte le acque DDE gestite direttamente dalla Provincia la pesca è sempre vietata nei giorni di Martedì e Mercoledì non festivi, fatta eccezione per le acque a "Regolamentazione Speciale" e nei laghi alpini, in cui la pesca è consentita tutti i giorni della settimana. E' fatta eccezione per gare e raduni di pesca autorizzati dalla Provincia in determinati tratti e per le quali verranno dettate disposizioni particolari.
- nelle acque secondarie salmonicole, considerate di particolare pregio, è vietato: l'uso della larva di mosca carnaria e di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle uova di pesce, delle interiora di animali, del sangue comunque preparato o diluito e ogni forma di pasturazione.

In tutti i tratti:

- a) è ammesso l'uso di una sola canna per pescatore, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di:
  - 1) un amo con esche naturali;
  - 2) quattro mosche artificiali;
  - 3) un cucchiaino o pesce artificiale;
- b) è vietato l'uso della bilancia;
- c) la pesca al Temolo ed all'Anguilla è vietata;
- d) la pesca alla Carpa ed alle specie alloctone è consentita nelle acque principali e secondarie ciprinicole anche nelle ore notturne.

Nei tratti classificati Acque Secondarie salmonicole è vietato il sistema di pesca con l'uso di esche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.

Per ogni giornata di pesca ogni pescatore potrà catturare non più di 8 capi di salmonidi di qualsiasi specie tra cui non più di tre trote marmorate. Il pesce pescato di tutte le specie, ad eccezione di quelle alloctone di cui all'allegato C del Regolamento regionale 1/R/12, non potrà superare il peso di 5 kg. Dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante.

## Articolo 6

Nelle acque a "Regolamentazione Speciale" sono previsti, in via esclusiva per ciascun tratto individuato ai sensi dell'articolo 4, i seguenti metodi, mezzi e limitazioni:

**A. Zona a Mosca No Kill:** in tale zona la pesca può essere esercitata con una sola canna per pescatore ed effettuata esclusivamente con mosca artificiale con la tecnica Inglese, Valsesiana, Tenkara e loro derivazioni con massimo tre ami senza ardiglione.

La lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata per ogni amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo). Per il recupero del pescato è ammesso l'uso del guadino, a maglia finissima o in gomma elasticizzata, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani. L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, rapportandola all'ambiente in cui ci si trova ed al rispetto degli altri utenti della zona di pesca.

Vige il divieto assoluto di qualsiasi forma di pasturazione, di uso e detenzione della larva di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo e morto.

In tutti i tratti "no kill" è vietato trattenere ed asportare il pesce, che deve immediatamente essere rilasciato dopo la cattura.

**A1 Zona No Kill Ciprinicola:** In tale zona vige il regolamento di pesca No Kill delle specie ittiche, ovvero:

- uso di tre ami per ogni lenza;
- divieto di trattenere il pescato, ad esclusione delle specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento regionale 1/R/12, per le quali è fatto divieto di rilascio;
- è vietato trattenere - anche solo temporaneamente - il pescato in nasse o sacche di mantenimento, le catture possono essere trattenute solo per le eventuali foto e devono essere rilasciate con le dovute cure nel minor tempo possibile;
- il pescatore può usare una sola canna;
- si può detenere, per ogni giornata di pesca, non più di un Kg di larve di mosca carnaria e non più di 2 Kg di altri materiali per la pasturazione;
- divieto d'uso di fonti luminose dirette ad attrarre il pesce ed utilizzi quale esca il mais o altra esca vegetale.

## A2 Carpfishing

- è consentito l'uso di due canne, anche nelle ore notturne;
- la pesca può essere effettuata con esche del tipo "boiles", vegetali, granaglie e legumi cotti (mais, ceci, piselli, arachidi, etc...) e pasture simili, nelle quantità sopra descritte;
- è obbligatorio un guadino di adeguate dimensioni e dotato di rete idonea a non danneggiare le pinne dei pesci, ovvero con lato di apertura non inferiore a 80 cm e con maglia non superiore a 20 mm;
- è obbligatorio il materassino di slamatura o simile attrezzatura, idoneo a garantire le corrette operazioni di cattura e rilascio delle carpe e delle eventuali altre specie ittiche.

Tra i DDE a gestione diretta, le zone istituite quali zone di pesca "No kill" sono le seguenti:

- 1) T. Varaita**, dal ponte della S.P. n. 8 della Valle Varaita (nuova variante) in fraz. Rore di Sampeyre al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassinio.
- 2) F. Stura**. In comune di Moiola dal ponte di San Membotto a valle sino al confine comunale di Gaiola.
- 3) F. Tanaro** in comune di Garessio dalla confluenza del Torrente Piangranone a valle sino al confine comunale con Priola.

*Esclusivamente nella zona istituita sul Fiume Tanaro è consentita altresì la pesca a spinning con canna da lancio armata di esca singola o mulinello con l'utilizzo di esche artificiali quali cucchiaino rotante, minnow ed ondulante. Tali esche artificiali dovranno obbligatoriamente essere munite di ami singoli senza ardiglione o ardiglione schiacciato. Sono vietate le esche siliconiche.*

L'accesso alle precedenti zone è comunque consentito ai soli pescatori in possesso di ricevuta del versamento di cui all'articolo 2 p.to B. I medesimi, durante l'esercizio della pesca nei tratti a "Regolamentazione Speciale", non potranno avere con sé mezzi di pesca non consentiti dal presente articolo.

**Articolo 7**

La sorveglianza sul rispetto del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai Carabinieri Forestali, agli agenti della Forza Pubblica, alle Guardie giurate volontarie di cui al R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, art. 31, nonché L.R. 37/06 art. 22.

**Articolo 8**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniaria previste dall'art. 26 della L.R. 37/06.